Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti - Pescara
Divisione 1 Affari Legali
Settore normativa di Ateneo

Numero e data di repertorio, protocollo, UOR e classificazione attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti

Modifica in via d'urgenza del Regolamento delle Scuole dell'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara con riferimento agli artt.5 comma 1 e 6 comma 3 - coordinamento con la normativa nazionale e la disciplina statutaria circa le incompatibilità e successivi adempimenti degli Organi di Ateneo.

IL RETTORE

PREMESSO CHE

- il Regolamento delle Scuole (*id est* strutture di raccordo *ex* art.2 comma 2 lett. c) L. n.240/2010) emanato con D.R. n.192 del 27 febbraio 2014 **(All.ti 01A e 01B)** in forza di delibera del C.d.A e del S.A. rispettivamente Rep.1 Prot.4939 del 28 gennaio 2024 e Rep.24 Prot.8112 del 18 febbraio 2014 **(All.ti 01C e 01D)** disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole dell'Ateneo intese in senso lato con facoltà ad ogni singola scuola ed in ragione delle rispettive esigenze di dotarsi di un proprio regolamento che sia coerente e rispettoso del c.d. regolamento standard;
- l'art.5 comma 1 di detto Regolamento prevede che il Presidente della Giunta sia eletto dalla Giunta al proprio interno tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno *"con l'esclusione dei Direttori di Dipartimento costituenti la Scuola"* e dispone, in caso di indisponibilità dei professori di prima fascia, l'estensione dell'elettorato passivo ai professori di seconda fascia a tempo pieno;
- l'art.6 comma 3 del medesimo Regolamento consente al Presidente di designare un Vicepresidente tra i professori e i ricercatori componenti della Giunta, ma esclude anche in tal caso i Direttori dei Dipartimenti costituenti la Scuola;
- le disposizioni richiamate pongono questioni di coordinamento con la disciplina statutaria dei requisiti per l'elezione del Presidente della Giunta e delle incompatibilità fra cariche accademiche, in particolare con gli artt.44, 52 e 53 dello Statuto di Ateneo **(All.02);**
- con mail del 16 novembre 2026 avente ad oggetto *"candidabilità presidenza giunta di medicina"* **(All.03)** e indirizzata, tra gli altri, al sottoscritto il Prof. Francesco CIPOLLONE ha rappresentato di aver appreso per le vie brevi la presunta incandidabilità dei Direttori di Dipartimento alla carica di Presidente della Giunta della Scuola di Medicina, chiedendo un approfondimento della questione; in detta mail ha prospettato che la preclusione preventiva alla candidatura introdurrebbe una differenziazione non giustificata tra professori ordinari, distinguendola dalla incompatibilità tra le cariche e dalla conseguente necessità, in caso di elezione, di cessare dall'incarico di Direttore di Dipartimento.

LETTI

- l'art.33 della Costituzione che riconosce l'autonomia delle istituzioni di alta cultura nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;
- l'art.6 L. n.168/1989 concernente l'autonomia statutaria e regolamentare delle Università;
- l'art.2 comma 1 lett. s) e comma 2 lett. c) L. n.240/2010 rispettivamente in tema di divieti di cumulo per i componenti degli organi di governo e di strutture di raccordo fra Dipartimenti;
- il vigente Statuto di Ateneo;
- il Regolamento delle Scuole e, in particolare, gli artt.4 comma 2 lett. d), 5 comma 1, 6 comma 3, 9 e 11;
- la mail *de qua* allegata al presente decreto

CONSIDERATO CHE

- l'art.53 dello Statuto disciplina l'elezione del Presidente della Giunta tra i componenti della stessa, individuando i requisiti statutari senza prevedere l'esclusione dei Direttori di Dipartimento contenuta invece nel citato art.5 del Regolamento;
- l'art.44 comma 4 dello Statuto qualifica espressamente la carica di Direttore di Dipartimento come incompatibile con le altre cariche accademiche all'interno dell'Ateneo, fatta salva ***"… quella di componente eletto dal Senato Accademico"*. La norma traccia così una netta distinzione tra il divieto di cumulo delle funzioni**

(incompatibilità) e le diverse fattispecie dell'ineleggibilità e dell'incandidabilità;
- l'incompatibilità incide sulla possibilità di mantenere congiuntamente due cariche, l'incandidabilità è una condizione soggettiva assoluta che vieta a una persona di presentare la propria candidatura e l'ineleggibilità è un impedimento giuridico che non vieta di candidarsi, ma rende invalida l'eventuale elezione; si tratta di istituti distinti quanto a presupposti, finalità ed effetti, come evidenziato -pur in ambiti elettorali diversi- dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n.283/2010 **(All.04);**
- la locuzione regolamentare *"con l'esclusione"* può essere intesa quale preclusione preventiva all'elettorato passivo e, in quanto tale, quale requisito negativo ulteriore rispetto alla disciplina statutaria, suscettibile di ingenerare dubbi applicativi e contestazioni in sede di formazione delle candidature;
- in ragione del rapporto tra la fonte statutaria (fondamentale per l'ordinamento dell'Ateneo) e quella regolamentare attuativa, è opportuno eliminare gli elementi testuali che possano trasformare la situazione di incompatibilità statutariamente prevista in un autonomo ed ulteriore divieto regolamentare di candidatura, ferma la piena applicazione del regime di incompatibilità in sede di assunzione ed esercizio dell'incarico;
- come noto lo Statuto di un'Università ("carta costituzionale" che stabilisce i principi fondamentali, l'assetto organizzativo, la composizione degli organi di governo e i criteri generali di funzionamento) rappresenta l'atto normativo fondamentale dell'Ateneo, mentre i regolamenti (norme subordinate serventi a dare applicazione pratica e dettagliata a quanto previsto dallo Statuto) hanno una funzione subalterna di semplice attuazione.
- il presente decreto è coerente con un'interpretazione rigorosa delle limitazioni all'elettorato passivo, quale criterio generale richiamato dalla giurisprudenza costituzionale, senza che ciò comporti automatica trasposizione alle elezioni accademiche delle regole proprie delle elezioni politico-rappresentative;
- il medesimo coordinamento deve essere assicurato nell'art.6 comma 3 in materia di designazione del Vicepresidente, evitando il permanere di un'esclusione regolamentare riferita ai Direttori di Dipartimento, senza pregiudizio per l'operatività dell'art.44 comma 4 dello Statuto;
- non si ravvisa, nel restante articolato del Regolamento standard delle Scuole, un'ulteriore previsione contenente la medesima esclusione espressa; restano ferme, in particolare, la composizione della Giunta di cui all'art.4 e la disciplina dell'afferenza di nuovi Dipartimenti di cui all'art.9;
- l'art.2 comma 2 lett. c) della L. n.240/2010 riconosce agli Atenei la facoltà di istituire, fra più Dipartimenti accomunati da affinità disciplinare, strutture di raccordo per il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche, senza prevedere, in tale disposizione, una specifica causa di ineleggibilità o incandidabilità dei Direttori di Dipartimento alla presidenza delle medesime strutture;
- l'art.2 comma 1 lett. s) di della Legge GELMINI disciplina i divieti di cumulo di cariche riferiti ai componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, dettando eccezioni specifiche, tra le quali quella concernente i Direttori di Dipartimento eletti al Senato Accademico; tale disposizione conferma la rilevanza della distinzione tra limiti al cumulo delle cariche e requisiti di accesso alle medesime, ma non stabilisce, di per sé, una generale ineleggibilità o incandidabilità dei Direttori di Dipartimento alla presidenza delle strutture di raccordo;
- la disciplina delle limitazioni all'accesso a una carica deve essere tenuta distinta dalla disciplina del contemporaneo esercizio di più cariche in quanto l'incandidabilità preclude la presentazione della candidatura nei casi specificamente previsti, l'ineleggibilità incide sulla valida elezione in presenza di una causa ostativa mentre l'incompatibilità attiene alla possibilità di conservare congiuntamente due incarichi. Le relative qualificazioni e conseguenze devono discendere dalle norme concretamente applicabili, senza trasporre automaticamente alle elezioni accademiche la disciplina propria delle elezioni politico-amministrative;
- il tenore dell'attuale art.5 comma 1 del Regolamento mediante l'inciso *"con l'esclusione"* appare suscettibile di determinare una preclusione già nella fase di ammissione delle candidature, mentre l'art.44 comma 4 dello Statuto configura espressamente un'incompatibilità tra la direzione del Dipartimento e le altre cariche

accademiche, salva l'eccezione statutariamente prevista. Pertanto, la soppressione dell'inciso evita di aggiungere, mediante fonte regolamentare, un impedimento preventivo alla candidatura al distinto e superiore divieto statutario (che in quanto tale non è aggravabile) di cumulo;
- tale soluzione, pur non consentendo il contemporaneo esercizio di funzioni incompatibili né attribuendo automaticamente un diritto alla nomina, preserva la necessaria verifica, per ciascun interessato, degli ulteriori requisiti statutari e regolamentari, della qualità di componente della Giunta e della tempestiva rimozione di ogni incompatibilità prima dell'assunzione della nuova carica;
- la mail richiamata dà conto di una contestazione già concretamente formulata circa l'interpretazione dell'art.5 comma 1 del Regolamento *de quo* e non soltanto di un'eventuale divergenza teorica; pur non contenendo una formale diffida né l'annuncio di un ricorso, essa evidenzia il rischio attuale che un eventuale diniego di ammissione alla candidatura sarà oggetto di contestazione amministrativa e di successiva tutela giurisdizionale, con possibili ricadute sulla regolarità e sulla stabilità degli esiti elettorali.

RITENUTO CHE

- occorre garantire uniformità, certezza e regolarità delle imminenti o comunque prossime procedure elettive delle Scuole, prevenendo difformità interpretative circa la possibilità di candidarsi e la distinta verifica delle situazioni di incompatibilità;
- l'espunzione dei suddetti incisi (art.5 comma 1 e art.6 comma 3 del Reg.to Scuole) non elimina né deroga l'incompatibilità prevista dall'art.44 comma 4 dello Statuto, che dovrà essere verificata e risolta, secondo la disciplina applicabile, prima dell'assunzione o dell'esercizio della carica divenuta incompatibile;
- la modifica è circoscritta alle parti strettamente necessarie al coordinamento normativo, senza innovare gli ulteriori requisiti di elezione e di designazione previsti dai rispettivi articoli;
- sussiste, in particolare, una specifica esigenza di tempestività in vista dell'eventuale presentazione e verifica delle candidature alla Presidenza della Giunta della Scuola di Medicina, per evitare che l'applicazione della disposizione regolamentare controversa determini provvedimenti di esclusione suscettibili di contestazione, con conseguente pregiudizio per il regolare svolgimento della procedura elettorale e per la continuità dell'azione amministrativa;
- sussistono, pertanto e in generale, ragioni di urgenza connesse alla necessità di assicurare tempestivamente un quadro regolamentare certo per le procedure di rinnovo e costituzione degli organi delle Scuole, senza attendere la conclusione dell'*iter* collegiale ordinario (C.d.A. per il parere e S.A. per l'approvazione);

RICHIAMATO

- l'art.17 comma 2 lett. l) dello Statuto di Ateneo che attribuisce al Rettore, in situazioni di urgenza, il potere di adottare provvedimenti di competenza del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica nella prima seduta successiva;

DECRETA

Art.1 - Modifica dell'art.5 comma 1 del Regolamento delle Scuole

1. Per le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è approvata in via d'urgenza la modifica dell'art.5 comma 1 del Regolamento delle Scuole mediante soppressione dell'inciso *"con l'esclusione dei Direttori di Dipartimento costituenti la Scuola"*.
2. L'art.5 comma 1 è conseguentemente così riformulato: ***"Il Presidente è eletto dalla Giunta al suo interno tra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno. In caso di indisponibilità dei professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di Presidente della Scuola è esteso ai professori di seconda fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno. Resta ferma l'incompatibilità di cui all'art.44 comma 4 dello Statuto di Ateneo"***.

Art.2 - Modifica dell'art.6 comma 3 del Regolamento delle Scuole

1. È approvata in via d'urgenza la modifica dell'art.6 comma 3 del medesimo Regolamento mediante soppressione dell'inciso *"con esclusione dei Direttori di Dipartimento costituenti la Scuola"*.

DIVISIONE 1 AFFARI LEGALI - Responsabile Antonio D'ANTONIO
Staff: Marianna IACOVONE
Via dei Vestini n.31 - 66100 CHIETI – Italia
Tel. +39 0871 3556390-6074 - Fax + 39 0871 3556302
E-mail: *affarilegali@unich.it* - PEC: *ateneo@pec.unich.it* - Sito WEB: *www.unich.it*

2. L'art.6 comma 3 è conseguentemente così riformulato: ***"Il Presidente può designare un Vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento, scelto fra i professori e i ricercatori facenti parte della Giunta"***.

Art.3 - Coordinamento statutario e ambito delle modifiche

1. Le modifiche di cui agli artt.1 e 2 del presente decreto non incidono sul regime delle incompatibilità stabilito dall'art.44 comma 4 dello Statuto di Ateneo, che resta integralmente applicabile. L'eventuale situazione di incompatibilità deve essere rimossa prima dell'assunzione e dell'esercizio della carica di Presidente o Vicepresidente, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
2. Restano immutate le ulteriori disposizioni del Regolamento standard delle Scuole, salve le conseguenti operazioni di coordinamento meramente redazionale del testo consolidato. Non si introducono deroghe ai requisiti statutari o alle regole di composizione della Giunta.

Art.4 - Adempimenti e passaggi agli Organi di Ateneo

1. Il presente provvedimento, adottato per motivi d'urgenza *ex* art.17 comma 2 lett. l) dello Statuto sarà sottoposto al Senato Accademico nella prima seduta utile calendarizzata per la ratifica della modifica di propria competenza, previo parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione che sarà altresì investito, per quanto di competenza nella prima seduta utile calendarizzata.

Il Rettore
(Prof. Liborio STUPPIA)

Firmato digitalmente da:
Stuppia Liborio
Firmato il 17/11/2026 16:23
Seriale Certificato: 5275536
Valido dal 19/12/2025 al 19/12/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

DIVISIONE 1 AFFARI LEGALI - Responsabile Antonio D'ANTONIO
Staff: Marianna IACOVONE
Via dei Vestini n.31 - 66100 CHIETI – Italia
Tel. +39 0871 3556390-6074 - Fax + 39 0871 3556302
E-mail: *affarilegali@unich.it* - PEC: *ateneo@pec.unich.it* - Sito WEB: *www.unich.it*